




SARA

SARA assicurazioni spa
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede e Direzione Generale; 00198 Roma, Via Po n. 20
Capitale Sociale L. 27.000.000.000 (i.v.) - Iscrizione Tribunale Roma n. 9
CCIAARoman. 117033 - C.F. 00408780583 - P. IVA 00885091009
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
DMICA 26.8.1925 (G.U. 31.8.1925 n. 201)

Norme che regolano il contratto



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE



INDICE

L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

definizioni	pag. 7
norme	pag. 8

L'AUTO

definizioni	pag. 11
norme	
per responsabilità civile	pag. 12
per incendio, furto e rapina	pag. 17
per guasti	pag. 21
per eventi speciali	pag. 24
per globale complementari (fermo, r.c. trasportati, perdite pecuniarie da incendio - furto - rapina, rottura cristalli, dissequestro autoveicolo, rinuncia all'azione di rivalsa, perdita chiavi, ritiro patente)	pag. 26
per tutela più	pag. 30

IL CONDUCENTE

definizioni	pag. 31
nome per infortuni	pag. 32

LE AGEVOLAZIONI PER I SOCI ACI	pag. 37
--------------------------------	---------

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO	pag. 39
---------------------------	---------



L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

DEFINIZIONI

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione
- **Polizza:** i documenti che provano l'assicurazione
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- **Impresa:** SARA assicurazioni spa
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente all'Impresa
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
- **Indennizzo:** la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato o ai beneficiari in caso di sinistro
- **Risarcimento:** la somma dovuta a terzi in caso di sinistro.

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

1.2 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

1.3 Pagamento del premio (vedi anche art. 2.4)

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

1.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (vedi anche artt. 2.10, 3.7, 4.7, 5.6, 6.5, 8.12)

In caso di sinistro, l'Assicurato deve dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

1.8 Disdetta in caso di sinistro (non applicabile alla garanzia di Responsabilità Civile di Legge)

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

1.9 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione (vedi anche art. 2.12)

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.10 Oneri fiscali (vedi anche art. 2.15)

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.11 Foro competente (vedi anche art. 2.14)

Foro competente, a scelta dell'attore, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

1.12 Rinvio alle norme di legge (vedi anche art. 2.16)

Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.



L'AUTO

DEFINIZIONI

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Legge:** la legge 24 Dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni
- **Regolamento:** il regolamento di esecuzione della predetta Legge
- **Tariffa:** la tariffa dell'Impresa, approvata ai sensi dell'articolo 11 della Legge, in vigore al momento della stipulazione del contratto
- **R.C.A.:** la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
- **Incendio:** la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi
- **Esplosione:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
- **Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione
- **Furto:** l'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene
- **Rapina:** la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene
- **Valore commerciale:** il valore dell'autoveicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca
- **Valore Intero:** la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma assicurata, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. nel caso detta somma risulti inferiore al valore commerciale dell'autoveicolo
- **Primo rischio assoluto:** la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore commerciale dell'autoveicolo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
- **Sinistro totale:** perdita anche temporanea dell'autoveicolo
- **Danno totale:** la perdita totale dell'autoveicolo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro
- **Danno parziale:** il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro
- **Scoperto:** l'importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato, senza che egli possa assicurarli presso altri a pena di decadenza di ogni diritto all'indennizzo
- **Franchigia:** l'importo prestabilito che, in sede di indennizzo, rimane a carico dell'Assicurato.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE

2.1 Oggetto dell'assicurazione (rischi assicurati)

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove.

2.2 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 63 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'innopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

2.3 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati del

la Comunità Economica Europea (C.E.E.), nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Repubblica Democratica Tedesca, della Svezia e della Cecoslovacchia.

Per la circolazione sul territorio della Repubblica Federativa Yugoslava, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa assicuratrice il certificato internazionale di assicurazione (carta verde) e ne sia stato pagato il relativo premio: in difetto l'Impresa provvedere ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà, in ogni caso, diritto di rivalsa verso l'Assicurato ed il Contraente per le somme che abbia pagato a tale titolo, nonché per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla C.E.E. ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con incasso del relativo premio.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Resta fermo quanto disposto al precedente art. 2.2.

2.4 Pagamento del premio

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

2.5 Adeguamento del premio e delle condizioni di polizza

Qualora nel corso del contratto intervengano modificazioni della tariffa applicata al contratto stesso che comportino adeguamento del premio, ovvero modificazioni delle condizioni di polizza, il contratto sarà adeguato alle nuove

tariffe ed alle nuove condizioni con decorrenza dalla prima scadenza annuale successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi (C.I.P.) che approva o stabilisce le modificazioni e comunque dal 365° giorno successivo alla pubblicazione stessa.

2.6 Forme assicurative

Il contratto è stipulato nella forma assicurativa indicata nel frontespizio di polizza con riferimento alla Condizione Speciale E (franchigia fissa e assoluta) oppure F (Bonus/Malus), di cui al successivo art. 2.17.

2.7 Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione della forma Bonus/Malus di cui all'art. 2.6 sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

2.8 Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora venga richiesta la sostituzione del certificato o del contrassegno, l'Impresa provvede previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio.

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento.

2.9 Trasferimento della proprietà del veicolo

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo che importi cessione del contratto di assicurazione il cedente e il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione all'assicuratore, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

2.10 Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro

per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convenite con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

2.11 Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

2.12 Rinnovo del contratto

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, in mancanza di valida disdetta, è rinnovato come previsto al precedente comma.

In mancanza di esplicita richiesta del Contraente inoltrata all'Impresa nella stessa forma e nello stesso termine di cui al primo comma, il contratto si intende rinnovato con la stessa formula tariffaria in corso.

2.13 Richiesta di risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto può essere risolto, a richiesta del Contraente, a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve allegare alla richiesta copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato

di assicurazione, il contratto potrà essere risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

2.14 Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di quello dove ha sede l'Agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il contratto, ovvero, nel caso di esercizio di azione diretta ai sensi dell'art. 18 della Legge, l'Autorità Giudiziaria adita dal danneggiato.

2.15 Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

2.16 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

2.17 Condizioni Speciali

Operante solo quella relativa alla forma assicurativa indicata nel frontespizio di polizza.

E) Franchigia fissa e assoluta

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

Resta fermo il disposto dell'art. 2.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

F) Bonus Malus

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei **periodi di osservazione** quali definiti dall'ali. 2.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella di merito che segue:

classi di merito	coefficienti di determinazione del premio
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

All'atto della stipulazione il contratto, salvo che sia relativo a veicolo che sostituisca altro veicolo assicurato con polizza in corso nella forma Bonus/Malus, nel qual caso si applica il disposto del penultimo comma, è assegnato alla classe di merito 13 della surriportata tabella se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella Bonus/Malus, ovvero alla classe di merito 14 se relativo a:

- veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta, oppure
- veicolo assicurato per la prima volta dopo una volta al Pubblico Registro Automobilistico.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto.

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata. Per le annualità successive a quella della

stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sottoriportata a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro per i soli danni a persona l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa nella forma Bonus/Malus, il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 2 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma Bonus/Malus che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiarerà ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, nella forma tariffaria Bonus/Malus per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di franchigia fissa ed assoluta, il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito riportata al primo

comma ed il contratto è assegnato a questa classe.

La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo ed ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca ad autoveicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

Per le annualità successive si applica, anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo, la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma Bonus/Malus in corso con l'Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe

avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per l'autoveicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla sotto riportata tabella offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato. Ciò vale anche nel caso di sostituzione del contratto conseguente alla alienazione dell'autoveicolo ed alla sua sostituzione con un altro, anche se di diversa potenza o provincia di immatricolazione.

L'estensione dell'assicurazione a garanzie

accessorie a quella della responsabilità civile autoveicoli, anche se attuata con sostituzione del contratto, non comporta di per sé spostamenti del contratto stesso dalla classe di merito alla quale esso è assegnato al momento dell'estensione.

2.18 Condizioni Particolari

Operanti anche se non derivanti dall'obbligo di Legge.

Trasporto vittime della strada

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di L. 300.000, le spese sostenute per eliminare i danni causati agli interni dell'autoveicolo a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Amministrazione ospedaliera o delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Carico e scarico

L'Impresa assicura la responsabilità civile del Contraente e — se persona diversa — del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sull'autoveicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, RAPINA

3.1 Rischi assicurati

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di:

- a) incendio;
- b) esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio;
- e) azione del fulmine;
- d) furto;
- e) rapina.

Sono compresi i danni materiali e diretti causati all'autoveicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto, consumato o tentato.

Sono compresi, altresì, i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature audio-fono-visive, a condizione che la loro esistenza risulti indicata in polizza ed il loro valore ricompreso in quello dichiarato.

Le garanzie sono prestate a valore intero.

3.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- e) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo;
- d) verificatisi in occasione di partecipazione a corse e gare ed alle relative prove o allenamenti, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI e dagli Automobile Club locali;
- e) derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio;

f) concernenti:

- apparecchiature audio-fono-visive, non saldamente fissate all'interno dell'autoveicolo;
- accessori e pezzi di ricambio non forniti dalla casa costruttrice;
- accessori e pezzi di ricambio non incorporati nell'autoveicolo, salvo la ruota di scorta e la borsa attrezzi di normale dotazione;
- dischi, nastri, bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo;

g) da furto, quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui l'autoveicolo è dotato.

3.3 Estensione territoriale

L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

3.4 Scoperto relativo alle garanzie Furto e Rapina - Limiti di Indennizzo

La garanzia è prestata con lo scoperto:

- del 10% con il minimo di L. 200.000, per danni subiti da autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo di valore commerciale, al momento del sinistro, fino a L. 30.000.000;
- del 10% con il minimo di L. 500.000, per danni subiti da autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo di valore commerciale, al momento del sinistro, di oltre L. 30.000.000;
- del 25% con il minimo di L. 50.000, per danni subiti da apparecchiature audio-fono-visive. Relativamente alle apparecchiature audio-fono-visive l'importo indennizzabile, al lordo dello scoperto, non potrà superare il 10% del valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro.

3.5 Garanzie aggiuntive

Operanti solo se comprese nella formula prescelta.

Ricorso vicini

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di L. 100.000.000, delle somme che egli sia tenuto

a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti a cose di terzi da incendio dell'autoveicolo assicurato o da esplosione del carburante contenuto nel serbatoio dell'autoveicolo o dallo scoppio del serbatoio stesso.

L'assicurazione comprende, fino a concorrenza del 10% del massimale suddetto, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi.

Sono esclusi i danni:

- alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;
- da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- risarcibili con polizza di assicurazione della R.C.A.

Non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario dell'autoveicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati; i parenti e affini fino al terzo grado;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).

Danni al box di proprietà

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di L. 1.000.000 per periodo di assicurazione, le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato - adibito a rimessa privata in conseguenza di incendio dell'autoveicolo assicurato o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o scoppio del serbatoio stesso

Danni da incendio per eventi sociopolitici e naturali

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo assicurato da incendio verificatosi in conseguenza di trombe, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio.

La presente garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di L. 200.000 per ciascun sinistro.

Danno da furto di cose non assicurate

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autoveicolo assicurato per il furto di bagagli, merci ed ogni altro indumento ed oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo stesso.

La presente estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di L. 50.000 per ciascun sinistro.

Indennità auto sostitutiva

L'Impresa in caso di sinistro totale da incendio o furto e rapina corrisponde fino al massimo di sette giorni un'indennità giornaliera di:

- L. 30.000, per autoveicoli di valore commerciale al momento del sinistro fino a L. 15.000.000;
- L. 50.000, per autoveicoli di valore commerciale al momento del sinistro superiore a L. 15.000.000.

Indennità speciale

L'Impresa, in aumento agli indennizzi dovuti per incendio, furto e rapina, in caso di sinistro totale corrisponde un importo forfettario pari al 2% di quello liquidato, con il massimo di L. 500.000, per eventuali maggiori spese quali la perdita di effetti personali.

3.6 Formule di garanzia

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza.

Massima - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 3.5): ricorso vicini, danni al box di proprietà, danni da incendio per eventi sociopolitici e naturali, danni da furto di cose non assicurate, indennità auto sostitutiva e indennità speciale.

Le garanzie sono prestate senza l'applicazione degli scoperti di cui agli artt. 3.4 e 3.5.

Super — L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 3.5): ricorso vicini, danni al box di proprietà, danni da incendio per eventi sociopolitici e naturali, danni da furto di cose non assicurate, indennità auto sostitutiva e indennità speciale.

Normale - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 3.5): ricorso vicini, danni al box di proprietà, danni da incendio per eventi sociopolitici e naturali, danni da furto di cose non assicurate.

Le garanzie sono prestate senza applicazione degli scoperti di cui agli artt. 3.4 e 3.5.

Media - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 3.5): ricorso vicini, danni al box di proprietà, danni da incendio per eventi sociopolitici e naturali, danni da furto di cose non assicurate.

Base - La garanzia è operante per i danni totali e parziali e comprende la garanzia aggiuntiva (art. 3.5): danni da incendio per eventi sociopolitici e naturali.

Minima - La garanzia è operante per i soli danni totali e comprende la garanzia aggiuntiva (art. 3.5): danni da incendio per eventi sociopolitici e naturali.

3.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato deve, entro tre giorni dall'evento, darne dettagliato avviso all'Impresa, esponendo data, luogo, causa e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze.

In caso di furto, rapina, danni provocati alle cose assicurate da incendio per eventi sociopolitici e da furto di cose non assicurate, all'avviso di sinistro devono essere allegati i documenti comprovanti il danno nonché copia della denuncia presentata all'Autorità competente e da questa vistata.

Non dovranno essere effettuate riparazioni dell'autoveicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), se non con il consenso dell'Impresa, a disposizione della quale dovranno comunque essere tenuti i residui e le tracce del sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi della denuncia ed agli altri indicati nei commi precedenti, l'Assicurato e gli aventi diritto perdono il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'Impresa ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

3.8 Determinazione dei danni indennizzabili

Fermo quanto previsto nel successivo art. 3.9 l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che l'autoveicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo in occasione della riparazione.

Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza.

3.9 Non applicabilità del degrado

L'Impresa, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 3.8, non terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo, intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto, purché:

- a) il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, in caso di danno totale;
- b) il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto, in caso di danno parziale.

Il disposto del precedente comma, lettera a), non si applica per autoveicoli il cui costo d'acquisto, che l'Assicurato è tenuto a dimostrare con idonea documentazione, risulta superiore a L. 40.000.000, I.V.A. compresa.

3.10 Liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione all'Impresa da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- in caso di **incendio**: copia del verbale delle Autorità intervenute;
- in caso di **furto totale senza recupero** dell'autoveicolo: attestato di resa denuncia alle Autorità; estratto cronologico e certificato di perdita di possesso, rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); su richiesta dell'Impresa, certificato di chiusa inchiesta ovvero attestato di mancato ritrovamento rilasciati, rispettivamente, dall'Autorità Giudiziarica o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia;
- in caso di **furto totale con recupero** dell'autoveicolo: attestato di resa denuncia e verbale di ritrovamento, rilasciati dall'Autorità; fattura di acquisto delle parti dell'autoveicolo rimpiazzate;
- in caso di **furto parziale, incendio per eventi sociopolitici, furto di cose non assicurate**: attestato di resa denuncia alle Autorità; fattura di acquisto delle parti rimpiazzate.

L'Impresa ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell'autoveicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose rubate, distrutte

o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, e di subentrare nella proprietà di quanto residua dell'autoveicolo dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga al precedente art. 3.8, il controvalore.

In caso di furto totale la liquidazione del danno ha luogo trascorsi almeno 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la correlativa denuncia, sempre che sia stata presentata la prescritta documentazione.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in lire italiane, presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

3.11 Liquidazione dei sinistri a mezzo arbitrato Rinuncia ad adire l'Autorità Giudiziaria

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, a mezzo arbitrato, mediante Periti nominati rispettivamente dall'Assicurato e dall'Impresa. In caso di disaccordo i Periti devono eleggere un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, ad iniziativa della Parte più diligente, vengono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato.

Le Parti devono provvedere alla nomina del proprio Arbitro entro 30 giorni dalla data del timbro postale della raccomandata con la quale l'altra Parte ne fa richiesta, restando inteso che, in caso contrario, la nomina, per la Parte inadempiente, viene demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato.

Gli Arbitri decidono inappellabilmente con dispensa da ogni formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, anche presso l'Autorità Giudiziaria, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali. Le decisioni sono valide anche se l'Arbitro dissenziente rifiuta di sottoscriverle.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Arbitro; la spesa del terzo Arbitro è a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

3.12 Recupero dell'autoveicolo rubato

In caso di recupero dell'autoveicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a darne subito avviso

all'Impresa ed a presentare il verbale di ritrovamento rilasciato dalle Autorità.

Qualora il recupero avvenga prima del risarcimento, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dall'autoveicolo in conseguenza del furto. Se invece l'Impresa abbia risarcito integralmente il danno, l'autoveicolo rimane di proprietà dell'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo. Qualora l'Impresa rimanga proprietaria dell'autoveicolo, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia dell'autoveicolo stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove l'Impresa abbia risarcito il danno soltanto in parte, il valore del veicolo recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione tra Impresa e Assicurato salva la facoltà dell'Assicurato stesso di conservare la proprietà dell'autoveicolo recuperato, restituendo l'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dall'autoveicolo stesso.

3.13 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale - Riduzione automatica della somma assicurata in caso di sinistro parziale

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, salvo che il Contraente abbia reintegrato la parte di premio corrispondente alla riduzione.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita.

3.14 Vincolo a favore di terzi

Qualora la polizza risulti vincolata a favore di terzi, l'Impresa si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non corrispondere indennizzi e a non avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro senza averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo con preavviso di 15 giorni.

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA GUASTI

4.1 Rischi assicurati

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, in relazione alla formula prescelta e nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo durante la circolazione in conseguenza di:

- a) urto con ostacoli di qualsiasi genere;
- b) ribaltamento;
- c) fuoriuscita di strada accidentale;
- d) collisione con altri veicoli.

Dalla scadenza dell'annualità assicurativa in cui si compie il settimo anno, dalla data della prima immatricolazione dell'autoveicolo, la garanzia è prestata unicamente per il caso di collisione con veicolo identificato.

4.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti in occasione di guida da parte di persona non munita di regolare patente;
- b) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- e) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui convenuti, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- e) verificatisi in occasione di partecipazione a corse e gare ed alle relative prove o allenamenti, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI e dagli Automobile Club locali;
- f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- g) subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
- h) occorsi durante la circolazione fuori strada;
- i) conseguenti a furto, rapina e incendio;
- l) alle ruote (cerchioni, coperture e camere

d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi dell'art. 4.1;

- m) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato.

4.3 Estensione territoriale

L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

4.4 Scoperto

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% col minimo di:

- L. 200.000 per danni subiti da autoveicoli di potenza fiscale fino a 14 C.V.;
- L. 300.000 per danni subiti da autoveicoli di potenza fiscale da oltre 14 e fino a 18 C.V.;
- L. 500.000 per danni subiti da autoveicoli di potenza fiscale da oltre 18 e fino a 20 C.V.;
- L. 600.000 per danni subiti da autoveicoli di potenza fiscale di oltre 20 C.V.

4.5 Garanzie aggiuntive

Operanti solo se comprese nella formula prescelta.

Indennità auto sostitutiva

L'Impresa, qualora il danno indennizzabile risulti di importo superiore a L. 1.000.000, corrisponde all'Assicurato, per ciascuna giornata (8 ore lavorative) tecnicamente occorrente alla riparazione e con un massimo di 7 giorni per periodo di assicurazione, un'indennità giornaliera di:

- L. 30.000 per autoveicoli di valore commerciale al momento del sinistro fino a L. 15.000.000;
- L. 50.000 per autoveicoli di valore commerciale al momento del sinistro superiore a L. 15.000.000.

Per la determinazione del tempo occorrente si farà riferimento al tempario edito dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA).

In caso di danno totale l'indennità verrà corrisposta per un periodo convenzionalmente stabilito in 7 giorni.

Limitazione della rivalsa

L'Impresa eserciterà il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C. limitatamente alla parte di risarcimento dovuta dal terzo responsabile, che, sommata all'indennizzo corrisposto in base alla presente polizza, risulti superiore al 100% del danno subito dall'autoveicolo assicurato.

4.6 Formule di garanzia

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza.

Massima - L'assicurazione è operante per i danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 4.5): indennità auto sostitutiva e limitazione della rivalsa.

Super - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende la garanzia aggiuntiva limitazione della rivalsa (art. 4.5).

Media - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e non comprende alcuna garanzia aggiuntiva.

Base - La garanzia è operante per i soli danni conseguenti a collisione con veicolo identificato e non comprende alcuna garanzia aggiuntiva. La mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente comporta la decadenza totale del diritto all'indennizzo.

4.7 Obblighi dell'Assicurato In caso di sinistro

L'Assicurato deve, entro tre giorni dall'evento, darne dettagliato avviso all'Impresa, esponendo data, luogo, causa e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze.

Non dovranno essere effettuate riparazioni dell'autoveicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), se non con il consenso dell'Impresa, a disposizione della quale dovranno comunque essere tenuti i residui e le tracce del sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi della denuncia ed agli altri indicati nei commi precedenti, l'Assicurato e gli aventi diritto perdono il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'Impresa ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

4.8 Determinazione dei danni indennizzabili

Fermo quanto previsto nel successivo art. 4.9, l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che l'autoveicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo in occasione della riparazione.

Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza.

4.9 Non applicabilità del degrado

L'Impresa, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 4.8, non terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo, intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto, purché:

- a) il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, in caso di danno totale;
- b) il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto, in caso di danno parziale.

Il disposto del precedente comma, lettera a), non si applica per autoveicoli di cui il costo d'acquisto, che l'Assicurato è tenuto a dimostrare con idonea documentazione, risulta superiore a L. 40.000.000, I.V.A. compresa.

4.10 Liquidazione del danno

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in lire italiane, presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione. L'Impresa ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell'autoveicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo,

come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua dell'autoveicolo dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga al precedente art. 4.8, il controvalore.

4.11 Liquidazione dei sinistri a mezzo arbitrato Rinuncia ad adire l'Autorità Giudiziaria

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, a mezzo arbitrato, mediante Periti nominati rispettivamente dall'Assicurato e dall'Impresa. In caso di disaccordo i Periti devono eleggerne un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, ad iniziativa della parte più diligente, vengono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato.

Le Parti devono provvedere alla nomina del proprio Arbitro entro 30 giorni dalla data del timbro postale della raccomandata con la quale l'altra Parte ne fa richiesta, restando inteso che, in caso contrario, la nomina, per la Parte inadempiente, viene demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato.

Gli Arbitri decidono inappellabilmente con dispensa da ogni formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, anche presso l'Autorità Giudiziaria, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali. Le decisioni sono valide anche se l'Arbitro dissenziente rifiuta di sottoscriverle.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Arbitro; la spesa del terzo Arbitro è a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

4.12 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale - Riduzione automatica della somma assicurata in caso di sinistro parziale

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, salvo che il Contraente abbia reintegrato la parte di premio corrispondente alla riduzione.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita.

4.13 Vincolo a favore di terzi

Qualora la polizza risulti vincolata a favore di terzi, l'Impresa si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non corrispondere indennizzi e a non avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro senza averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo con preavviso di 15 giorni.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE EVENTI SPECIALI

5.1 Rischi assicurati

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, in relazione alle formule prescelte e nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di:

- a) eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e -sabotaggio;
- b) eventi naturali, quali tempeste, uragani, trombe, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno;
- e) atti di vandalismo;
- d) grandine.

5.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni;

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- e) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- d) da furto o rapina.

5.3 Estensione territoriale

L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

5.4 Scoperto

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di L. 200.000.

5.5 Formule di garanzia

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente e indicata nel frontespizio di polizza.

Massima - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali conseguenti ad eventi sociopolitici, eventi naturali, atti di vandalismo e grandine, di cui all'ari. 5.1, lettere a), b), e) e d).

Base - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali conseguenti ai soli eventi sociopolitici e naturali, di cui all'ari. 5.1, lettere a) e b).

5.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato deve, entro tre giorni dall'evento, darne dettagliato avviso all'Impresa, esponendo data, luogo, causa e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze.

In caso di evento sociopolitico o atto vandalico, all'avviso di sinistro deve essere allegata copia della denuncia presentata all'Autorità competente e da questa vistata.

Non dovranno essere effettuate riparazioni dell'autoveicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), se non con il consenso dell'Impresa, a disposizione della quale dovranno comunque essere tenuti i residui e le tracce del sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi della denuncia ed agli altri indicati nei commi precedenti, l'Assicurato e gli aventi diritto perdono il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'Impresa ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

5.7 Determinazione dei danni indennizzabili

Fermo quanto previsto nel successivo art. 5.8, l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che l'autoveicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo in occasione della riparazione.

Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza.

5.8 Non applicabilità del degrado

L'Impresa, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 5.7, non terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo, intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto, purché:

- a) il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, in caso di danno totale;
- b) il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto, in caso di danno parziale.

Il disposto del precedente comma, lettera a), non si applica per autoveicoli il cui costo d'acquisto, che l'Assicurato è tenuto a dimostrare con idonea documentazione, risulta superiore a L. 40.000.000, I.V.A. compresa.

5.9 Liquidazione del danno

In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in lire italiane, presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

L'Impresa ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell'autoveicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua dell'autoveicolo dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga al precedente art. 5.7, il controvalore.

5.10 Liquidazione dei sinistri a mezzo arbitro Rinuncia ad adire l'Autorità Giudiziaria

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, a mezzo arbitro, mediante Periti nominati rispettivamente dall'Assicurato e dall'Impresa. In caso di disaccordo i Periti devono eleggerne un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o

se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, ad iniziativa della parte più diligente, vengono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato.

Le Parti devono provvedere alla nomina del proprio Arbitro entro 30 giorni dalla data del timbro postale della raccomandata con la quale l'altra Parte ne fa richiesta, restando inteso che, in caso contrario, la nomina, per la Parte inadempiente, viene demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato.

Gli Arbitri decidono inappellabilmente con dispensa da ogni formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa anche presso l'Autorità Giudiziaria, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali. Le decisioni sono valide anche se l'Arbitro dissenziente rifiuta di sottoscriverle.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Arbitro; la spesa del terzo Arbitro è a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

5.11 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale - Riduzione automatica della somma assicurata in caso di sinistro parziale

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, salvo che il Contraente abbia reintegrato la parte di premio corrispondente alla riduzione.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita.

5.12 Vincolo a favore di terzi

Qualora la polizza risulti vincolata a favore di terzi, l'Impresa si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non corrispondere indennizzi e a non avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro senza averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo con preavviso di 15 giorni.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE GLOBALE COMPLEMENTARI

Fermo macchina, R.C. trasportati, Perdite pecuniarie da incendio, furto e rapina, Rottura cristalli, Dissequestro autoveicolo, Rinuncia all'azione di rivalsa, Perdita chiavi, Ritiro patente

6.1 Rischi assicurati

Fermo macchina

L'Impresa corrisponde un'indennità di L. 10.000 per ogni giorno di fermo (forzata sotto tecnicamente necessaria per la riparazione dei danni) dell'autoveicolo in conseguenza di collisione con un altro veicolo, indipendentemente dal tempo effettivo impiegato dal riparatore.

L'assicurazione è prestata per un massimo di sette giorni di fermo per ogni sinistro e per non più di due sinistri per ciascun periodo di assicurazione.

In caso di danno totale verrà corrisposta l'indennità per il periodo massimo di sette giorni. È condizione essenziale per l'operatività della garanzia: che sia stata presentata all'Impresa denuncia di sinistro di R.C.A., redatta sull'apposito stampato (Constatazione amichevole di incidente di cui all'art. 2.10) e firmata congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro; che al sinistro stesso tornino applicabili le procedure della Convenzione Indennizzo Diretto (C.I.D.); che del sinistro risulti in tutto o in parte responsabile l'Assicurato.

Per la determinazione dei giorni (8 ore lavorative) si farà riferimento al tempario edito dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA).

R.C. trasportati

L'Impresa si obbliga a tenere indenni le persone trasportate di quanto queste sono tenute a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla circolazione dell'autoveicolo assicurato e non compresi nell'assicurazione R.C.A.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di L. 500.000.000 per ogni sinistro, con il limite di L. 200.000.000 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di L. 50.000.000 per danni a cose ed animali.

Non sono considerati terzi il conducente, le altre persone trasportate e quelle escluse dal novero dei terzi ai sensi dell'art. 4 della Legge. Sono esclusi i danni all'autoveicolo assicurato.

Perdite pecuniarie da incendio, furto e rapina

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di L. 300.000 per ogni periodo di assicurazione, le spese, documentate con fattura, sostenute dall'Assicurato per:

- la documentazione necessaria per la liquidazione di sinistri Incendio, Furto e Rapina afferenti l'autoveicolo assicurato;
- il parcheggio e/o la custodia dell'autoveicolo su disposizione delle Autorità in caso di ritrovamento dopo il furto o la rapina;
- il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio o di furto;
- la quota parte della tassa di possesso effettivamente pagata per l'autoveicolo e non goduta, in caso di danno totale incendio, furto e rapina che comporti la radiazione al P.R.A. dell'autoveicolo stesso.

L'Impresa rimborsa, altresì, in caso di danno totale da furto dell'autoveicolo assicurato, la parte del premio netto R.C.A. relativa al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato, quale risulta dal contrassegno, con il limite massimo di una annualità.

È condizione essenziale, per l'operatività della presente garanzia, che non esistano cause ostative alla operatività delle garanzie Incendio, Furto e Rapina.

Rottura cristalli

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di L. 600.000 per ciascun periodo assicurativo, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli dell'autoveicolo a seguito di loro rottura (escluse rigature e scheggiature). Non sono considerati cristalli i vetri dei fari.

Dissequestro autoveicolo

La garanzia è prestata dall'ALA assicurazioni s.p.a. con polizza n. 30166430, stipulata dalla SARA assicurazioni spa per conto di chi spetta ai sensi dell'art. 1891 C.C.

L'ALA assicurazioni s.p.a. assume a proprio carico l'onere delle spese per l'assistenza necessaria nelle procedure per ottenere il dissequestro del veicolo assicurato, sempreché tale provvedimento sia stato disposto a seguito di incidente della circolazione con danni alle persone.

È condizione essenziale, ai fini della operatività

tà della garanzia, che non esistano cause ostative alla operatività della garanzia R.C.A.

Rinuncia all'azione di rivalsa

L'impresa rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa per i risarcimenti corrisposti a terzi nel caso di guida da parte di conducente che abbia già sostenuto con esito positivo i prescritti esami di guida ma non abbia ancora ottenuto il rilascio della patente.

L'azione di rivalsa verrà successivamente esercitata se:

- l'Assicurato, entro 180 giorni dalla data del sinistro non fornisce la prova dell'avvenuto rilascio;
- la patente non abilita alla guida dell'autoveicolo.

Perdita chiavi

L'Impresa rimborsa fino alla concorrenza di L. 300.000 per ogni periodo di assicurazione, le spese sostenute dall'Assicurato:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo in dotazione, nel caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi;
- per la manodopera necessaria all'apertura delle portiere munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto, in caso di sottrazione o smarrimento degli appositi apparecchi di comando.

Ritiro patente

La garanzia è prestata dall'ALA assicurazioni s.p.a. con polizza n. 31274250, stipulata dalla SARA assicurazioni spa per conto di chi spetta ai sensi dell'art. 1891 C.C., a favore della persona che si trova alla guida dell'autoveicolo.

L'ALA assicurazioni s.p.a., in caso di sospensione temporanea della patente di guida ai sensi dell'art. 91, 6° e 7° comma del Codice della Strada in conseguenza di incidente di circolazione occorso all'autoveicolo:

- assume a proprio carico le spese di patrocinio per ottenere la restituzione della patente sospesa;
- corrisponde all'Assicurato un'indennità giornaliera di L. 50.000 a partire dal giorno successivo a quello del provvedimento di sospensione della patente e fino al giorno di scadenza o revoca del provvedimento stesso, con il massimo di 100 giorni per periodo di assicurazione. L'indennità sarà liquidata entro 30 giorni dalla scadenza del periodo massimo suindicato o di quello di spettanza, se inferiore. Essa è cumulabile con quella prevista da eventuali altre polizze ALA coesistenti.

È condizione essenziale, ai fini dell'operatività della garanzia, che:

- il veicolo sia un'autovettura immatricolata al P.R.A. ed adibita ad uso privato (sono equiparati alle autovetture gli autoveicoli ad uso promiscuo come definiti dall'art. 26, lettera e, del Codice della Strada), escluse quelle adibite a noleggio libero e quelle munite di targa prova;
- l'autoveicolo risulti assicurato per la R.C.A. con polizza dell'Impresa e la garanzia risulti operante;
- la sospensione della patente non sia dovuta a fatto doloso o ad omissione di soccorso ovvero a cause diverse da quelle previste ai citati comma dell'art. 91 del Codice della Strada;
- il beneficiario non abbia subito in precedenza il ritiro o la sospensione della patente per più di una volta;
- sia stato presentato immediato ricorso all'Autorità competente avverso il provvedimento di sospensione e sia stato dato all'Impresa immediato avviso della restituzione della patente.

6.2 Garanzia aggiuntiva Incendio

Operante solo se il presente articolo è richiamato nel frontespizio di polizza.

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza di L. 1.000.000, i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo assicurato da incendio.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. qualunque sia il valore dell'autoveicolo.

6.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti in occasione della guida da parte di persona non munita di regolare patente;
- b) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- e) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali

eventi;

- d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- e) verificatisi in occasione di partecipazione a corse e gare ed alle relative prove o allenamenti, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI e dagli Automobile Club locali;
- f) colpiti da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- g) subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
- h) occorsi durante la circolazione fuori strada;
- i) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato.

6.4 Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

6.5 Formule

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza.

Super — L'assicurazione è operante per i rischi di cui all'art. 6.1 compresi nelle garanzie: Fermo macchina, R.C. trasportati, Perdite pecuniarie da incendio-furto e rapina, Rottura cristalli, Dissequestro autoveicolo, Rinuncia all'azione di rivalsa, Perdita chiavi, Ritiro patente.

Base — L'assicurazione è operante per i rischi di cui all'art. 6.1 compresi nelle garanzie: Fermo macchina, R.C. trasportati, Perdite pecuniarie da incendio-furto e rapina, Rottura cristalli, Dissequestro autoveicolo.

6.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato deve, entro tre giorni dall'evento, dare dettagliato avviso all'Impresa, esponendo data, luogo, causa e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze.

In caso di furto e rapina, all'avviso di sinistro deve essere allegata copia della denuncia presentata all'Autorità competente e da questa vista.

In caso di sospensione della patente, all'avviso di sinistro deve essere allegata la documentazione comprovante l'esecuzione del provvedimento di sospensione e la presentazione del ricorso avverso lo stesso.

Non dovranno essere effettuate riparazioni del

l'autoveicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), se non con il consenso dell'Impresa, a disposizione della quale dovranno comunque essere tenuti i residui e le tracce del sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi della denuncia ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'Assicurato e gli aventi diritto perdono il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'Impresa ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

Il ritardo di oltre 100 giorni nella denuncia dell'esecuzione del provvedimento di sospensione della patente comporta la decadenza totale della garanzia ritiro patente.

6.7 Liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione all'Impresa da parte dell'Assicurato dei seguenti documenti.

- per **Fermo macchina**: copia della denuncia di sinistro presentata all'Impresa della R.C.A.; copia delle fatture relative alla riparazione dei danni.

- per **Perdite pecuniarie**: copia del verbale delle Autorità intervenute in caso di incendio; copia dell'attestato di resa denuncia alle Autorità in caso di furto o rapina; fatture delle spese sostenute; ricevuta di pagamento della tassa di possesso; ricevuta di pagamento del premio assicurativo della R.C.A.

- per **Rottura cristalli**: fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera dei cristalli.

- per **Perdita chiavi**: fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere o lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in lire italiane presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

6.8 Liquidazione dei sinistri a mezzo arbitrato Rinuncia ad adire l'Autorità Giudiziaria

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, a mezzo arbitrato, mediante Periti nominati rispettivamente dall'Assicurato e dall'Impresa. In caso di disaccordo i Periti devono eleggere un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo,

tali nomine, ad iniziativa della Parte più diligente, vengono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato.

Le Parti devono provvedere alla nomina del proprio Arbitro entro 30 giorni dalla data del timbro postale della raccomandata con la quale l'altra Parte ne fa richiesta, restando inteso che, in caso contrario, la nomina per la Parte inadempiente, viene demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato.

Gli Arbitri decidono inappellabilmente con dispensa da ogni formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, anche presso l'Autorità Giudiziaria, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali. Le decisioni

sono valide anche se l'Arbitro dissenziente rifiuta di sottoscriverle.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Arbitro; la spesa del terzo Arbitro è a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

6.9 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale.

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.



Pronto SARA, il servizio in più con la formula Super.

Il servizio consente agli Assicurati SARA di ottenere informazioni telefoniche su:

- Agenzie e Centri Liquidazione Danni SARA, sedi di Automobile Club provinciali e locali e rispettive Delegazioni;
- come comportarsi in caso di incidente automobilistico (interventi di soccorso immediato, modulo di Contestazione Amichevole, procedure CID e UCI, richieste di danni ai responsabili);
- reperimento di un perito automobilistico e/o di un legale di fiducia nella zona di interesse dell'Assicurato SARA;
- come espletare le pratiche automobilistiche;
- precauzioni di carattere assicurativo in caso di viaggio all'estero.

Le informazioni si ottengono senza alcuna spesa telefonica da qualsiasi località italiana; basta comporre il numero verde 1678-31051 e comunicare i dati identificativi della polizza SARA.

NORME CHE REGOLANO TUTELA PIÙ

7.1 Adeguamento del valore

In occasione di ciascun rinnovo annuale il Contraente ha la facoltà di chiedere l'adeguamento del valore dell'autoveicolo assicurato all'eventuale diverso valore commerciale dell'autoveicolo stesso.

7.2 Tutela più

Il Contraente, che non si avvale dell'adeguamento di valore di cui all'art. 7.1 e che rinnova senza variazioni il contratto, beneficia automaticamente, a partire dal primo rinnovo annuale, delle prestazioni aggiuntive di cui alle sotto riportate clausole Valore Costante e Infortuni Conducente.

Valore Costante - *In caso di danno parziale indennizzabile relativamente alle garanzie Incendio, Furto, Rapina, Guasti a valore intero ed Eventi speciali, l'indennizzo viene calcolato in base al valore dell'autoveicolo dichiarato in polizza - con il limite del valore commerciale al momento della dichiarazione - anziché in base al valore commerciale dell'autoveicolo all'atto del sinistro.*

La presente clausola non è operante in caso di danno totale.

Infortuni Conducente - *A favore del conducente dell'autoveicolo descritto in polizza viene prestata - secondo la normativa di carattere generale della presente polizza e di quella specifica di cui agli articoli da 8.1 a 8.15 - una garanzia Infortuni per i casi di morte e di invalidità permanente per le somme che*

risulteranno assicurate al momento del sinistro e che verranno calcolate sulla base dei seguenti criteri:

a) per l'annualità assicurativa relativa al primo rinnovo, dette somme si determinano moltiplicando per il coefficiente 1.000 il 6% dei premi, escluse le imposte, corrisposti nell'anno stesso per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Guasti a valore intero ed Eventi speciali;

b) per i successivi tre rinnovi le somme di cui al precedente punto a) si incrementeranno, per ogni anno, per uguali importi;

e) dopo il quarto rinnovo annuale, le somme assicurate non si incrementeranno ulteriormente.

La percentuale si raddoppia (12%) relativamente ai premi delle garanzie anzidette che siano prestate per il solo caso di danno totale.

In caso di sostituzione della presente polizza senza variazione dell'autoveicolo e del valore dichiarato per lo stesso, i benefici derivanti dall'applicazione delle clausole Valore Costante e Infortuni Conducente saranno trasferite sulla nuova polizza nella misura maturata su quella sostituita.

In ogni altro caso di sostituzione della polizza o di variazione del valore dichiarato, i benefici delle clausole decadranno completamente, per l'annualità in corso, per reiniziare daccapo in occasione del primo rinnovo.

Tutela più non trova applicazione in caso di variazione annua in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (e.d. costo della vita) in misura superiore al 10%. La misura di detta variazione si ottiene ponendo a raffronto i valori riferiti al mese di giugno relativi ai due anni che precedono la data di scadenza contrattuale.

Tutela più consente al Contraente - in alternativa al risparmio di premio mediante l'adeguamento, a Sua richiesta, della somma assicurata al minor valore dell'autoveicolo - un migliore utilizzo del premio mediante l'attivazione in automatico delle garanzie Valore Costante e Infortuni Conducente.

IL CONDUCENTE

DEFINIZIONI

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente, una degenza in istituto di cura
- **Invalidità permanente:** la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta
- **Ricovero:** la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura - pubblico o privato - regolarmente autorizzato, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno
- **Franchigia:** l'importo prestabilito che, in sede di pagamento dell'indennizzo, rimane a carico dell'Assicurato.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE INFORTUNI

B.1 Rischi assicurati

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione dalle persone che, in qualità di conducenti in possesso della prescritta abilitazione, si trovano con il consenso e su incarico del Contraente o del proprietario alla guida dei veicoli indicati in polizza (mod. 254/A).

Nei confronti delle suddette persone l'assicurazione vale anche durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dei veicoli da esse condotti.

Sono compresi nell'assicurazione anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) l'annegamento;
- e) l'assideramento od il congelamento;
- d) la folgorazione;
- e) i colpi di sole, di calore o di freddo;
- f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
- g) gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza;
- h) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza;
- i) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

8.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli infortuni avvenuti in circostanze di rischio non specificamente previste dall'art. 8.1, nonché quelli causati:

- a) dalla guida di veicoli o natanti diversi da quelli indicati in polizza (mod. 254/A);
- b) dalla guida di natanti di oltre 50 tonnellate di stazza lorda;
- e) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante per i quali l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- d) dalla guida di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove o allenamenti;
- e) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;
- f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- g) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche;
- h) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelera-

zioni di particene atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc).

Sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.

8.3 Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Impresa corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore; gli eredi dell'Assicurato non sono peraltro tenuti ad alcun rimborso per quanto pagato a titolo di invalidità permanente.

8.4 Supervalutazione morte

Fermo quanto previsto dal precedente art. 8.3, qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge, l'Impresa corrisponderà l'indennizzo spettante a termini di polizza ai figli minorenni dell'Assicurato stesso, in quanto beneficiari, con una maggiorazione del 50%.

La maggiorazione non potrà comunque superare L. 100.000.000.

8.5 Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio stesso, l'Impresa liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato e valutato in base alla Tabella di pag. 33.

Tabella: percentuali e criteri per la valutazione del grado di invalidità permanente.

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	destro	sinistro
un arto-superiore	70%	60%
una mano od un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano		1/3 del dito
un piede		40%
ambedue i piedi		100%
un alluce		5%
un altro dito del piede		3%
una falange dell'alluce		2,5%
una falange di altro dito del piede		1%
un arto inferiore al di sopra del ginocchio		60%
un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio		50%
un occhio		25%
ambedue gli occhi		100%
un rene		20%
la milza		10%
sordità completa di un orecchio		10%
sordità completa di ambedue gli orecchi		40%
perdita totale della voce		30%
stenosi nasale bilaterale		15%
esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di:		
vertebre cervicali		10%
vertebre dorsali		7%
12 ^a dorsale		12%
cinque lombari		12%
esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme es dolente		5%

Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità permanente previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

8.6 Supervalutazione invalidità permanente

Fermo quanto previsto dal precedente art. 8.5, qualora l'infortunio comporti una invalidità permanente di grado pari o superiore al 70% della totale, l'Impresa liquiderà un indennizzo corrispondente al 100% della somma assicurata.

8.7 Indennità di degenza

L'indennità di degenza verrà liquidata in caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza. La somma assicurata verrà corrisposta per ogni giorno di effettiva degenza nell'istituto di cura e per un periodo non superiore a giorni 120, restando inteso che il primo e l'ultimo giorno di degenza si considerano giorno unico.

8.8 Supervalutazione dell'indennità di degenza

Fermo quanto previsto dal precedente art. 8.7, l'indennità giornaliera spettante, a partire dal trentesimo giorno successivo al ricovero, e semprechè la degenza abbia luogo senza soluzione di continuità, sarà corrisposta con una maggiorazione del 50%.

8.9 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici.

L'assicurazione cessa al manifestarsi di dette affezioni.

8.10 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per tutti i Paesi aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

8.11 Franchigia assoluta per invalidità permanente

La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alle seguenti franchigie:

a) sulla parte di somma assicurata eccedente L. 100.000.000 e fino a L. 200.000.000 non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 5% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'inden-

nizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;

b) sulla parte di somma assicurata eccedente L. 200.000.000 non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 10% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente.

8.12 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

La denuncia dell'infortunio deve essere presentata entro tre giorni e contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata di certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire all'Impresa le indagini e gli accertamenti che questa ritenga necessari.

8.13 Criteri di indennizzabilità

L'Impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è ticamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona ticamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 8.5 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

8.14 Modalità di vantazione del danno

Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, previsti dall'art. 8.13, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel Comune che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; nel quale caso il Collegio può intanto concedere una provvisio-


naie sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei Medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

8.15 Rinuncia al diritto di rivalsa

L'Impresa rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Per una assicurazione infortuni completa, che tuteli anche i familiari a bordo dell'autovettura, c'è **Quattroesse**: la protezione contro qualsiasi infortunio derivante dalla circolazione.



9.1 Condizione speciale Valore convenzionale per l'assicurazione Incendio, Furto, Rapina, ed Eventi speciali

Relativamente alle garanzie Incendio, Furto, Rapina ed Eventi speciali si considera somma assicurata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1907 Codice Civile, quella dichiarata sul frontespizio di polizza, unicamente se il Contraente dimostri che per l'autoveicolo o l'autoveicolo ad uso promiscuo esisteva, al momento del sinistro, associazione ACI a suo nome in corso di validità. Tuttavia, l'associazione ACI scaduta è considerata convenzionalmente valida, purché il Contraente dimostri di averla rinnovata nel termine tassativo di 15 giorni dalla scadenza; quando l'associazione ACI risulti rinnovata dopo scaduto tale termine, riprenderà validità ai suddetti fini con effetto dalle ore 24 del giorno del rinnovo.

In difetto di quanto precede, si considera somma assicurata, agli effetti di cui sopra, quella corrispondente al valore sui quale è stato calcolato il premio, indicato sul frontespizio di polizza.

9.2 Condizione speciale Ritiro temporaneo della patente

L'assicurazione Ritiro temporaneo della patente è stipulata dalla SARA assicurazioni spa per conto di chi spetta, ai sensi dell'articolo 1891 Codice Civile, ed è prestata dall'ALA assicurazioni s.p.a. con polizza n. 30870184 e vale per la persona del Contraente Socio ACI; se questi è persona giuridica, vale per la persona nominativamente indicata in apposita appendice.


L'assicurazione ha per oggetto la corresponsione della indennità di L. 5.000 per ogni giorno di sospensione temporanea della patente, ai

sensi dell'art. 91, 6° e 7° comma Codice della Strada, in conseguenza di incidente accaduto durante il periodo di validità dell'assicurazione stessa, ancorché il provvedimento venga disposto dopo scaduto detto periodo, ed è operante a condizione che: la sospensione non sia dovuta a fatto doloso o a seguito di fuga od omissione di soccorso da parte della persona assicurata ovvero a cause diverse da quelle previste nei suindicati commi dell'art. 91 Codice della Strada; il veicolo sia regolarmente assicurato per la R.C.A. all'atto dell'incidente; la persona assicurata non abbia in precedenza subito il ritiro o la sospensione temporanea della patente per più di una volta; la persona assicurata presenti tempestivo ricorso alle competenti Autorità avverso il provvedimento di sospensione e dia immediato avviso all'Impresa dell'avvenuta restituzione della patente.

L'indennità giornaliera sopra indicata spetta fino al giorno di scadenza o di revoca del provvedimento di sospensione della patente e comunque per un periodo massimo di 90 giorni, qualunque sia il numero di detti provvedimenti. L'indennità sarà liquidata in unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza del periodo massimo anzidetto o di quello di spettanza, se inferiore.

9.3 Condizione speciale Assicurazione Infortuni

Qualora il Contraente sia Socio ACI, in caso di sinistro sarà riconosciuta agli aventi diritto una maggiorazione pari al 10% della somma liquidabile ai sensi di polizza, purché venga dimostrato che il Contraente ha iniziato il rapporto di associazione non più tardi della prima scadenza annuale della presente polizza e che lo ha successivamente rinnovato di anno in anno, senza soluzione di continuità, fino alla data del sinistro.



LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve presentare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione dell'Impresa, entro tre giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Responsabilità civile - La denuncia deve essere redatta sul modulo di **Constatazione amichevole di Incidente** (che è opportuno tenere sempre in auto) seguendo tutte le indicazioni riportate sul modulo stesso. In caso di incidente con conseguenze gravi (decesso di persone e distruzione di veicoli) è opportuno/far precedere la denuncia da comunicazione telegrafica all'Impresa.

L'apposizione della firma da parte di entrambi i conducenti consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dal proprio assicuratore nei casi previsti dalla Convenzione Indennizzo Diretto (C.I.D.).

In caso di incidente occorso in Italia con automobilista straniero munito di Carta Verde, la richiesta di risarcimento dovrà essere diretta all'U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano - Corso Venezia n.8 - 20121 Milano MI).

Va tenuto presente che l'occasionale trasporto di vittime di incidenti stradali da diritto al rimborso di parte delle spese di pulitura della tappezzeria, danneggiata a seguito del soccorso prestato.

Si evidenziano le principali norme cui l'Assicurato potrà fare riferimento in caso di sinistro:

garanzie Responsabilità civile	1.2	Altre assicurazioni
	1.7	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
	2.10	Modalità per la denuncia dei sinistri
	2.18	Trasporto vittime della strada

Altre garanzie - La denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia, e consegnata all'Agenzia stessa ovvero spedita a mezzo raccomandata.

Essa deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- data e luogo del sinistro;
- garanzia interessata (Incendio, Furto, Guasti, ecc);
- numero di polizza;
- generalità del Contraente;
- modalità del sinistro;
- descrizione del danno;
- indicazioni sulla reperibilità dell'autoveicolo danneggiato per la perizia dei danni;
- Autorità interessate o intervenute;
- generalità degli eventuali responsabili;
- generalità di eventuali testimoni.

Per ottenere la liquidazione del danno l'Assicurato deve presentare:

- **in caso di incendio:** la copia del verbale dell'Autorità intervenuta;
- **in caso di furto totale:** l'attestato di resa denuncia alle Autorità; l'estratto cronologico ed il certificato di perdita di possesso (rilasciati dal P.R.A.); il verbale di ritrovamento (rilasciato dalle Autorità intervenute) in caso di recupero dell'autoveicolo; in caso di mancato ritrovamento e su specifica richiesta dell'Impresa, il certificato di chiusa inchiesta ovvero l'attestato di mancato ritrovamento rilasciati, rispettivamente, dall'Autorità Giudiziarica o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia;
- **in caso di furto parziale:** l'attestato di resa denuncia alle Autorità e la fattura di acquisto delle parti dell'autoveicolo rimpiazzate;
- **in caso di guasti:** la copia della denuncia di sinistro R.C.A. e la documentazione dei danni subiti e del loro ammontare;
- **in caso di eventi sociopolitici e di vandalismo:** l'attestato di resa denuncia alle Autorità;
- **in caso di eventi naturali e grandine:** la certificazione del fenomeno da parte delle Autorità competenti;

- **in caso di fermo:** la copia della denuncia R.C.A. firmata da entrambi i conducenti, la fattura relativa alla riparazione dei danni;
- **in caso di perdite pecuniarie:** la copia del verbale delle Autorità (incendio); la copia dell'attestato di resa denuncia alle Autorità (furto o rapina); la ricevuta di pagamento della tassa di possesso; la ricevuta di pagamento del premio R.C.A.;
- **in caso di rottura dei cristalli:** la fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera dei cristalli;
- **in caso di perdita chiavi:** la fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto; •
- **in caso di infortunio:** la certificazione medica.

Si evidenziano, in ogni caso, le principali norme cui l'Assicurato potrà fare riferimento in caso di sinistro:

garanzie Incendio, Furto e Rapina	1.2	Altre assicurazioni
	1.7	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
	3.7	" " " "
	3.8	Determinazione dei danni indennizzabili
	3.10	Liquidazione del danno
garanzia Guasti	1.2	Altre assicurazioni
	1.7	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
	4.7	" " " "
	4.8	Determinazione dei danni indennizzabili
	4.10	Liquidazione del danno
garanzia Eventi speciali	1.2	Altre assicurazioni
	1.7	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
	5.6	" " " "
	5.7	Determinazione dei danni indennizzabili
	5.9	Liquidazione del danno
garanzie Globale Complementari	1.2	Altre assicurazioni
	1.7	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
	6.6	" " " "
	6.7	Liquidazione del danno
garanzie Infortuni	---	
	1.2	Altre assicurazioni
	1.7	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
	8.12	" " " "
	8.13	Criteri di indennizzabilità

